

## **REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LINK CAMPUS UNIVERSITY" PER LA SELEZIONE PUBBLICA DEI RICERCATORI**

### **Art. 1 Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento mediante procedure di selezione pubblica di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, le modalità di svolgimento delle relative attività, il regime giuridico ed il trattamento economico.
2. Il reclutamento avviene ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso l'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito anche solo Università o Ateneo).
3. Le procedure di selezione sono indette nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, dal Codice Etico dell'Ateneo e dai criteri di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge n. 240/2010.

### **Art. 2 Natura del rapporto di lavoro**

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente.
2. La stipula dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata allo svolgimento delle attività di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente regolamento e le relative modalità di svolgimento sono stabilite dal contratto e dai regolamenti di Ateneo.
3. L'Università degli Studi "Link Campus University" provvede alla copertura assicurativa prevista dalla legge.

### **Art. 3 Tipologie contrattuali:**

1. I contratti sono stipulati secondo le seguenti tipologie:
  - a) contratti di cui alla lett. a) dell'art. 24, comma 3, legge n. 240/2010;
  - b) contratti di cui alla lett. b) dell'art. 24, comma 3, legge n. 240/2010.
2. I contratti di cui alla lett. a) dell'art. 24, comma 3, legge n. 240/2010, hanno una durata triennale e sono prorogabili per soli due anni, per una sola volta.
3. I contratti di cui alla lett. b) dell'art. 24, comma 3, legge n. 240/2010, hanno durata triennale, non sono rinnovabili e sono riservati a coloro che versano in una delle seguenti condizioni:
  - a) aver usufruito dei contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, legge n. 240/2010;
  - b) aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge n. 240/2010;
  - c) essere in possesso del titolo di specializzazione medica;
  - d) aver usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
  - e) aver usufruito, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005.
4. Il bando di concorso stabilisce se i contratti debbano prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
5. I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento non danno diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

#### **Art. 4 Procedura per la proroga del contratto di cui all'art. 3 comma 1 lett. a)**

1. La richiesta di proroga, motivata con riferimento alle esigenze di ricerca e di didattica, è avanzata, previo consenso dell'interessato, nei sei mesi antecedenti alla scadenza del contratto, dal Rettore o dal Dipartimento.
2. A seguito della richiesta di cui al comma precedente, l'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 24 maggio 2011, n. 242, è valutata da una apposita Commissione, nominata dal Rettore, costituita da tre membri e precisamente:
  - a) un professore di prima o di seconda fascia dell'Ateneo, ovvero anche di altro Ateneo italiano o straniero, appartenente al settore scientifico disciplinare e/o al settore concorsuale cui afferisce il ricercatore la cui attività è oggetto di valutazione;
  - b) due docenti dell'Ateneo appartenenti al settore scientifico disciplinare e/o al settore concorsuale cui afferisce il ricercatore la cui attività è oggetto di valutazione.
3. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un segretario verbalizzante.
4. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale ove compatibili con le attività da svolgere.
6. Eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate nel termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione della composizione della Commissione sul sito web dell'Ateneo.
7. Nel caso in cui la Commissione non concluda i lavori, salvo casi di motivato impedimento, entro trenta giorni dalla nomina, il Rettore, con proprio decreto, può alternativamente sciogliere la Commissione e nominarne una nuova in sostituzione della precedente ovvero prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione della procedura.
8. La valutazione della Commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
9. In caso di esito positivo della valutazione della Commissione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione sull'attività svolta dal ricercatore e alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

#### **Art. 5 Attivazione della procedura per l'assunzione di ricercatori**

1. L'attivazione della procedura per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato, effettuata nel rispetto della programmazione di sviluppo dell'Università, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di un consigliere, del Rettore o del Dipartimento.
2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico parziale o totale di altri soggetti pubblici o privati, previa stipula di apposite convenzioni, secondo i criteri dettati dal Consiglio di Amministrazione.
3. La proposta deve contenere:
  - a) la struttura di afferenza e il numero di posti da mettere a bando;
  - b) il settore concorsuale su cui è/sono richiesto/i il/i ricercatore/i a tempo determinato e l'eventuale profilo, da specificare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
  - c) le attività didattiche, anche integrative, e di servizio agli studenti previste nonché le attività di ricerca richieste;
  - d) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, di cui al successivo art. 7;

- e) la lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza;
- f) la tipologia di contratto con cui si intende assumere il/i ricercatore/i;
- g) il regime di impegno (tempo pieno o definito);
- h) l'eventuale periodo di prova;
- i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a dodici;
- j) la copertura finanziaria, nonché il trattamento economico e previdenziale;
- k) l'eventuale indicazione delle competenze scientifico professionali adeguate allo svolgimento di attività di didattica e/o ricerca, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, Legge n. 240/2010 e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 7 del presente regolamento.

#### **Art. 6 Indizione della procedura selettiva**

1. La procedura selettiva è indetta con bando emanato con decreto del Rettore il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo e sui siti web del MUR e dell'Unione Europea.

2. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana decorre il termine per la presentazione delle domande; detto termine viene fissato nel bando che indice la selezione e non può essere inferiore a 15 giorni.

3. Il bando deve riportare:

- a) le modalità e i termini di presentazione delle domande e dei titoli e delle pubblicazioni, nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma, nonché il responsabile del procedimento, l'autorità cui è possibile proporre ricorso, i diritti e doveri del ricercatore, la sede prevalente di lavoro, gli elementi indicati dall'art. 5 comma 3 del presente regolamento, ad esclusione della copertura finanziaria;
- b) i criteri e le linee guida per le Commissioni di selezione per la valutazione preliminare dei candidati nel rispetto di quanto previsto dal DM 25 maggio 2011 n. 243;
- c) i criteri e le linee guida per le Commissioni di selezione per l'attribuzione di un punteggio ai titoli, alle pubblicazioni e alla prova di lingua dei candidati ammessi alla discussione orale ed a seguito della stessa, avendo riguardo:
  - I. delle concrete esigenze didattiche;
  - II. dell'attinenza di ciascun titolo e pubblicazione al settore scientifico disciplinare e/o settore concorsuale indicato nel bando;
  - III. della pregressa titolarità di insegnamenti relativi al settore scientifico disciplinare e/o settore concorsuale indicato nel medesimo bando e facenti parte dell'offerta formativa di un Corso di Laurea, Diploma di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Master presso università italiane e/o straniere. Ai soli fini della valutazione dei titoli presentati dai candidati, il bando può distinguere tra titolarità di insegnamenti relativi a insegnamenti erogati in modalità frontale rispetto a quelli erogati in modalità telematica e prevedere l'attribuzione di punteggi differenziati agli insegnamenti dell'una o dell'altra categoria.

4. Ai fini di quanto indicato nel presente articolo, s'intende insegnamento erogato in modalità telematica quello che non prevede alcuna attività didattica presenziale e/o laboratoriale.

#### **Art. 7 Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva**

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva per i contratti di cui all'art. 3 comma primo lettera a) del presente regolamento i soggetti che: siano in possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero del diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.

Si considera “titolo equivalente” aver usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3, della legge 240/2010, ovvero aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore Ordinario o Associato di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010, ovvero aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005, ancorché non in possesso del titolo di dottore di ricerca.

2. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva, per i contratti di cui all’art. 3 comma primo lettera b) del presente Regolamento, i candidati in possesso di uno dei requisiti indicati al comma terzo sempre dell’articolo 3.

3. I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. Sono esclusi dalle selezioni di cui al presente regolamento i soggetti che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010 presso l’Ateneo o anche presso altre Università, statali, non statali o telematiche, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della legge n. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

5. Sono esclusi dalle selezioni di cui al presente regolamento i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.

6. Sono altresì esclusi dalle selezioni di cui al presente regolamento coloro i quali al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura di afferenza, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

#### **Art. 8 Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore ed è costituita da tre membri appartenenti al settore scientifico disciplinare e/o al settore concorsuale indicato nel bando e precisamente:

a) due professori di prima o seconda fascia dell’Ateneo, ovvero anche di altro Ateneo italiano o straniero;  
b) un docente (Professore di prima o seconda fascia, Ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato, nonché, purché appartenente alla comunità accademica, un Docente ex art. 1, comma 12, legge n. 230/2005 o un docente titolare di contratto di insegnamento ex art. 23 legge n. 240/2010), dell’Ateneo, ovvero anche di altro Ateneo italiano o straniero.

2. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un segretario verbalizzante.

3. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

4. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale ove compatibili con le attività da svolgere.

5. La Commissione conclude i propri lavori entro due mesi dal decreto di nomina del Rettore.

6. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione.

7. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

8. La Commissione, ai fini della valutazione della prova orale di conoscenza della lingua straniera, può avvalersi di un membro esterno alla Commissione medesima da individuarsi tra i docenti dell’Ateneo, o in

mancanza, di altri Atenei privati o pubblici, titolari di insegnamenti relativi alla lingua straniera.

9. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice predetermina:

- a) i criteri da utilizzare per effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati sulla base dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal DM 25 maggio 2011 n. 243;
- b) i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica con la Commissione ed a seguito della stessa, nel rispetto dei principi e criteri generali indicati nel Bando, ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento.

#### **Art. 9 Ricusazione**

1. Eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate nel termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione della composizione della Commissione sul sito web dell'Ateneo.

#### **Art. 10 Selezione e criteri di valutazione**

1. La selezione preliminare tra i candidati ammessi è effettuata dalla Commissione sulla base dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal DM 25 maggio 2011 n. 243.
2. La Commissione effettua la valutazione preliminare dei candidati, a seguito della quale esprime un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.
3. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, nella misura definita dal bando e comunque compresa tra il 10 ed il 20 per cento del numero degli stessi e in ogni caso non inferiore a sei, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti della Commissione, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
4. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
5. I candidati sono convocati per la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica tramite email all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), indicata dai medesimi nella domanda di partecipazione, con almeno 10 giorni di preavviso e, con i medesimi termini, con la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ateneo nella sezione bandi e concorsi.
6. Lo svolgimento della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera si svolge contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
7. Al termine della discussione sostenuta dai candidati, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, nonché ai risultati del colloquio in lingua straniera.
8. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi analitici espressi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica di ciascun candidato, sul colloquio orale, sulla prova di conoscenza della lingua straniera prevista dal bando, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.
9. Gli atti della Commissione sono pubblicati sul sito web dell'Università.

#### **Art. 11 Graduatoria di merito**

1. Sulla base dei punteggi complessivi assegnati, la Commissione redige all'unanimità, o con deliberazione assunta a maggioranza, la graduatoria di merito, individuando il/i candidato/i idoneo/i e dichiarando il/i vincitore/i della selezione.
2. La suddetta graduatoria ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del/i

candidato/i vincitore/i, ovvero per mancata assunzione in servizio dello/degli stesso/i.

3. In caso di rinuncia alla chiamata, ovvero di mancata assunzione in servizio di uno o più candidati vincitori, l'Università può formulare la proposta di chiamata al primo candidato successivo in graduatoria rispetto al/ai chiamato/i.

#### **Art. 12 Approvazione degli atti**

1. Il Rettore accerta la regolarità formale degli atti con proprio decreto di cui è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

2. Il decreto di approvazione degli atti e gli atti della Commissione sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione.

3. La delibera di chiamata è effettuata dal Consiglio di Amministrazione che determina altresì la data della presa di servizio.

#### **Art. 13 Compiti del ricercatore a tempo determinato, periodo di prova e risoluzione anticipata del contratto**

1. Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito del macrosettore relativo al settore concorsuale oggetto della procedura e nel rispetto dei regolamenti.

2. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso motivato di una delle due parti o da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

3. Durante i primi tre mesi successivi alla stipula del contratto di lavoro ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.

4. Per la risoluzione anticipata del contratto il ricercatore è tenuto a dare un preavviso di almeno 30 giorni.

5. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha diritto di trattenere all'interessato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

#### **Art. 14 Incompatibilità**

1. I contratti di cui al presente regolamento non sono cumulabili né con analoghi contratti, né con borse di Dottorato di ricerca, né con assegni di ricerca, né, in generale, con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi, con l'eccezione dei finanziamenti per l'attività di ricerca o stage all'estero, in quanto funzionali al programma di ricerca; sono inoltre soggetti alle incompatibilità previste dall'art. 6 della legge n. 240/2010.

#### **Art. 15 Trattamento giuridico**

1. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. Il carico didattico deve in ogni modo soddisfare le esigenze didattiche dell'Ateneo.

2. L'attività di didattica deve essere svolta nell'ambito del macrosettore relativo al settore concorsuale indicato nel bando di concorso.

3. Al termine di ogni anno di attività, il ricercatore è tenuto a depositare presso la struttura di afferenza una relazione dettagliata dell'attività svolta, in base alla quale il Consiglio della struttura stessa esprime il proprio giudizio.

#### **Art. 16 Trattamento economico e previdenziale**

1. Il trattamento economico e previdenziale spettante ai titolari di contratti di cui al presente regolamento è stabilito dalla normativa vigente in materia.



**Art. 17 Clausole di salvaguardia**

1. L'Ateneo si riserva di revocare e/o non dare corso alle procedure in caso di sopravvenute modifiche normative e regolamentari, nel caso di mutamento della situazione di fatto esistente al momento della pubblicazione del bando dovuta agli effetti prodotti da atti e provvedimenti amministrativi, anche generali, adottati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e/o da eventuali provvedimenti emanati dalle competenti autorità giurisdizionali.

**Art. 18 Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.